

Assegno Sociale, Importo e limite di reddito nel 2018 [Guida]

FONTE:PENSIONIoggi

L'Assegno Sociale è una prestazione assistenziale erogata in favore di coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate con oltre 66 anni di età.

L'Assegno Sociale

Il dizionario di Pensioni Oggi

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E' stato istituito con effetto dal **1° gennaio 1996** in sostituzione della pensione sociale prevista dall'articolo 26, della legge 153/1969.

Vediamo dunque in questa breve guida quali sono le condizioni e le caratteristiche per il conseguimento della prestazione nel 2018.

Indice

[I Requisiti](#)

[I Requisiti Redditali](#)

[Le maggiorazioni Sociali](#)

[La Domanda](#)

[L'assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile](#)

I Requisiti

Nel 2018 la prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno **66 anni e 7 mesi di età** (requisito da adeguare alla [speranza di vita](#)). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i **cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno semprechè siano residenti in Italia**. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la **residenza effettiva** in Italia: pertanto un eventuale trasferimento all'estero

comporta la perdita dell'assegno.

L'età per conseguire l'Assegno Sociale	
Anni	Requisito Anagrafico
2012	65 anni
2013	65 anni e 3 mesi
2014	
2015	
2016	65 anni e 7 mesi
2017	
2018	66 anni e 7 mesi
2019	67 anni
2020	

PensioniOggi.it

La disciplina, come si nota dalla tavola a lato, è stata modificata dalla Legge Fornero del 2011 la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale è incrementato di un anno. Da quest'anno pertanto, l'età minima per il riconoscimento del trattamento assistenziale è stata incrementata a **66 anni e 7 mesi**.

I vincoli reddituali

L'importo intero dell'assegno è pari a **453€** per **13 mensilità** nell'anno 2018. La possibilità della liquidazione integrale dipende però in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l'assegno sociale viene infatti liquidato in misura intera solo **se non si possiede alcun reddito**; di converso la sua misura viene ridotta in relazione al reddito del percettore (o del reddito cumulato della coppia).

In particolare nel caso in cui il reddito del richiedente o quello coniugale siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale. Ad esempio se c'è un reddito di 200 euro al mese l'assegno sociale spetterà in misura pari a 253 euro (453-200€). La tavola seguente riepiloga i limiti di reddito e la determinazione dell'assegno per gli anni 2017 e 2018.

Il valore dell'Assegno Sociale					
Anno	Importo mensile (x 13 mensilità)	Pensionato non coniugato		Pensionato coniugato	
		Limite di Reddito che consente l'importo pieno	Limite di Reddito che consente la concessione parziale	Limite di Reddito che consente l'importo pieno	Limite di Reddito che consente la concessione parziale
2017		Reddito annuo individuale	Reddito Annuo Individuale	Reddito annuo coniugale	Reddito annuo coniugale
Assegno Sociale	448,07 € ^a	0 €	5.824,91 €	0 €	11.649,82 €
Maggiorazione (l. 388/2000) ¹	12,92 €	5.824,91 €	5.992,87 €	12.349,48 €	12.517,44 €
Incr. Magg. (da 70 anni) (l. 448/2001) ^{1,2}	190,26 €	5.824,91 €	8.298,29 €	11.649,82 €	14.123,20 €
2018	PensioniOggi.it				
Assegno Sociale	453,00 € ^a	0 €	5.889,00 €	0 €	11.788,00 €
Maggiorazione (l. 388/2000) ¹	12,92 €	5.889,00 €	6.056,96 €	12.485,46 €	12.653,42 €
Incr. Magg. (da 70 anni) (l. 448/2001) ^{1,2}	190,86 €	5.889,00 €	8.370,18 €	11.788,00 €	14.259,18 €
<p>a) L'importo dell'assegno sociale è pari al reddito annuo per l'attribuzione della misura meno il reddito personale o coniugale diviso 13 mensilità. Pertanto il valore pieno può essere conseguito solo in presenza di un reddito pari a zero;</p> <p>1) Per ottenere la maggiorazione il beneficiario coniugato deve rispettare, oltre al limite di reddito coniugale, anche il limite di reddito personale; la misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge; 2) Il beneficio spetta al compimento del 70° anno di età (a meno che il titolare possa usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata).</p>					

Ai fini della determinazione dell'importo concorrono i **redditi di qualsiasi natura** al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli **esenti da imposte**, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile. Vi rientrano, in particolare, anche le [pensioni di guerra](#). Vanno esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le sue eventuali anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il valore dello stesso assegno sociale nonché il **reddito della casa di abitazione**.

Non concorre a formare il reddito, inoltre, la pensione a carico di gestioni ed enti previdenziali, pubblici e privati, che gestiscono forme di pensionamento obbligatorio, che sia corrisposta soggetto richiedente, purché sia stata liquidata con il [sistema contributivo](#). In tal caso, la dispensa dal computo del reddito è limitata alla **misura corrispondente ad un terzo della pensione stessa** e comunque non oltre un terzo del valore dell'assegno sociale. Vengono escluse dal computo dei redditi anche le [indennità di accompagnamento](#) di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità, i trattamenti di famiglia comunque denominati.

Il superamento dei valori massimi di reddito previsti per il riconoscimento della prestazione comporta la **sospensione** dell'assegno il quale potrà essere ripristinato solo se, i redditi ritorneranno ad essere inferiori ai limiti massimi previsti retribuzione della prestazione stessa.

La verifica dei redditi viene fatta dall'INPS annualmente, per cui, l'anno successivo l'Istituto opera la **liquidazione definitiva o la modifica** o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.

L'assegno sociale non è soggetto a IRPEF. Una caratteristica della prestazione assistenziale in questione è data dalla circostanza che la stessa è erogata con **carattere di provvisorietà** sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

La maggiorazione dell'Assegno Sociale

Dal 2001 l'importo dell'assegno sociale viene maggiorato di una **quota fissa** non soggetta a [perequazione](#) pari a **12,92 euro al mese** per coloro che hanno un'età superiore a **65 anni** (articolo 70, co. 1 [legge 388/2000](#)). Tale maggiorazione spetta in misura intera a condizione che il reddito personale non risulti superiore a **5.889€** (2018); se il soggetto è coniugato, oltre al limite di reddito personale, è necessario rispettare anche un limite di reddito coniugale che per il 2018 risulta pari a **12.485,46€** (2018). Spetta in misura parziale sino al raggiungimento del limite di reddito aumentato dell'importo della maggiorazione. I redditi da valutare ai fini della maggiorazione sono i medesimi di quelli previsti ai fini della concessione dell'assegno sociale (sopra descritti) con esclusione però delle [pensioni di guerra](#) e con inclusione - nella valutazione del reddito rilevante - dei trattamenti di fine rapporto o comunque denominati e degli arretrati assoggettati a tassazione separata.

Dal 2002, inoltre, i titolari di AS con almeno **70 di età** (o con un'età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni) possono ottenere l'incremento della maggiorazione base di 12,92 euro sino a **190,86€** in modo da consentire il raggiungimento del cd. milione delle vecchie lire (art. 38, L. 448/2001). Si tratta per l'appunto del cd. [incremento al milione](#). I redditi valutabili e le condizioni per il conseguimento sono praticamente i medesimi di quelli previsti per la concessione della maggiorazione base.

La domanda ed il pagamento della prestazione

L'assegno sociale ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L'istanza deve essere presentata all'Inps e la prestazione deve essere corrisposta con le medesime modalità previste per l'erogazione delle pensioni. Il richiedente dovrà certificare le condizioni relative alla residenza, allo stato civile e quelle di carattere reddituale.

L'assegno sociale derivante o sostitutivo dell'invalidità Civile

Si ricorda che ai soggetti titolari dell'[assegno mensile di invalidità](#) civile o della [pensione di inabilità civile](#) (ex [legge 118/1971](#)) o agli [invalidi civili](#) ultra65enni spetta, nel 2018 al compimento dei 66 anni e 7 mesi, l'**assegno sociale sostitutivo o derivante** dall'invalidità civile. In tali casi l'assegno sociale si comporta in modo completamente diverso rispetto a quanto sopra esposto. In particolare, con riferimento al reddito, si continua a prendere in considerazione solo quello **personale dell'invalido** (e non quello del coniuge) e, per quanto riguarda i limiti di reddito, si continuano a prendere a riferimento quelli vigenti rispettivamente per l'[assegno mensile di invalidità](#) e per la pensione di inabilità civile (cfr: [Circolare Inps 86/2000](#)). Che risultano più favorevoli rispetto a

quelli previsti per l'assegno sociale. L'assegno sociale sostitutivo, inoltre, **non è soggetto al meccanismo di riduzione** in funzione del reddito percepito, quindi viene sempre erogato in **misura piena** come accade per le prestazioni di InvCiv.

Si tenga presente però che la misura dell'assegno è diversa rispetto all'assegno sociale per i normodotati. In particolare la prestazione spetta in misura fissa pari a **368,91 euro al mese** (senza cioè gli aumenti dell'AS previsti dall'articolo 67 della legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999) maggiorabile sino a **453,00 €** solo in presenza di determinati requisiti reddituali del pensionato o della coppia (si veda tavola sottostante). Ai fini della valutazione del reddito rilevante ai fini del conseguimento di tale maggiorazione valgono le medesime regole previste per la concessione dell'assegno sociale ai normodati con l'unica differenza che, in caso di pensionato coniugato, occorre rispettare oltre al limite di reddito personale anche un livello di reddito coniugale (si veda tavola sottostante). [Per ulteriori dettagli sul funzionamento della misura si rimanda a questo approfondimento.](#)

Il valore dell'Assegno Sociale derivante da Invalidità Civile				
PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV				
	Reddito Annuo Pensionato (A)	Reddito Annuo Pensionato + Coniuge (B)	Importo Mensile dell'Aumento (V)	Importo Mensile Assegno sociale da INVCIV
2017	< 4.743,70 €	< 10.568,61 €	83,17 €	448,07 €
	> 4.743,70 € < 5.824,91 €	> 10.568,61 € < 11.649,82 €	$(5.824,91 € - A) / 13$ oppure $(11.649,82 € - B) / 13^*$	364,90 € + V
	> 5.824,91 €	Qualunque	0	364,90 €
2018	< 4.795,83 €	< 10.648,83€	84,09 €	453,00 €
	> 4.743,70 € < 5.889,00 €	> 10.648,83 € < 11.788,00 €	$(5.889,00 € - A) / 13$ oppure $(11.788,00 € - B) / 13^*$	368,91 € + V
	> 5.889,00€	Qualunque	0	368,91 €
PensioniOggi.it				
* La misura della maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.				